

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 22/01/2021

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 4

Oggetto: **LAVORATORI FRAGILI: I PRIMI CHIARIMENTI INPS**

INPS, Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021

L'INPS, con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, ha fornito i primi chiarimenti in merito all'estensione, per il periodo 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021, delle tutele previste dall'articolo 26 del DL n. 18/2020 per i lavoratori cd. "fragili", che prevedono l'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero o la facoltà di svolgere la propria prestazione in modalità agile.

Come noto, la Legge di Bilancio 2021, commi da 481 a 484, ha apportato alcune modifiche all'attuale assetto normativo di cui all'articolo 26 del DL n. 18/2020, relativo alla disciplina delle tutele nei confronti dei lavoratori:

- sottoposti a **provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva** o di **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**, nonché
- ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti "**lavoratori fragili**".

A tale riguardo l'INPS, con il **Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021**, è intervenuto per fornire i **primi chiarimenti** sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.

I CHIARIMENTI DELL'INPS

Estremi del certificato medico

In primo luogo, l'INPS chiarisce che, per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, il comma 484 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, modificando il comma 3 dell'art. 26 del DL n. 18/2020, **ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione**

"[...] gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva".

Pertanto, i **certificati medici** emessi dal medico curante a far data dal 1° gennaio 2021 e attestanti il periodo di **quarantena** con sorveglianza attiva o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva di cui agli art. 1, comma 2, lettere h) e i) del DL n. 6/2020 e art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del

DL n. 19/2020, **non dovranno più contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento dell'autorità di sanità pubblica** che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva stesse.

Lavoratori fragili

Per quanto riguarda i "**lavoratori fragili**", la Legge di Bilancio 2021 ha **esteso le tutele** di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 26 del DL n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) anche al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**.

Rimane invariata la tutela per l'anno 2020, che è limitata al periodo compreso tra il 17 marzo e il 15 ottobre.

Rinviando al Messaggio n. 4517/2020, l'INPS ricorda che la tutela di cui al comma 2 del DL n. 18/2020 prevede, al fine di tutelare i lavoratori in possesso della certificazione di malattia attestante la condizione di fragilità, che gli stessi siano legittimati ad assentarsi dal servizio nel periodo interessato (**dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**) e **tali periodi di assenza dal servizio siano equiparati al ricovero ospedaliero.**

Preme ricordare che i lavoratori a cui sono destinate le tutele dell'art. 26 del Decreto Cura Italia sono:

- i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di **certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali**, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della **Legge n. 104/1992**.

Sempre per il periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**, la Legge di Bilancio 2021 ha **prorogato** anche la validità delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 26 del DL n. 18/2020, in base alle quali i lavoratori fragili possono esercitare di norma l'**attività lavorativa in modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili avranno diritto, **alternativamente**:

- **ad assentarsi dal lavoro e vedersi riconosciuta tale assenza come ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico;**
- **allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.**

Ferma restando la possibilità di svolgimento del lavoro agile, tale diritto si ritiene esercitabile a discrezione del dipendente.